



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0000137 P-4.22.25
del 09/01/2019



21949823

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero delle Politiche Agricole,
Ambientali, Forestali e del Turismo

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione aggiornata concernente la *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare - (COM (2018) 173.*

Nell'ambito dell'azione di coordinamento amministrativo del Dipartimento Politiche Europee e facendo seguito alla relazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo inviata in data 11 ottobre 2018, prot. n. 9524, si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, l'aggiornamento della posizione negoziale del Governo italiano in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 24/12/2012, n. 234.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare

Documento: COM (2018) 173 final del 12 aprile 2018

Finalità e contesto

La filiera produttiva alimentare è costituita dagli agricoltori, trasformatori, commercianti. In tutti gli Stati membri i soggetti più numerosi e più piccoli sono gli agricoltori. I trasformatori sono molti ma in numero più ristretto rispetto agli agricoltori. I commercianti sono i soggetti terminali della catena e sono presenti in numero minore. In questo contesto, gli acquirenti hanno un potere contrattuale più alto degli operatori via via a valle della filiera e, pertanto, gli agricoltori sono i soggetti maggiormente penalizzati nei rapporti commerciali.

Nella filiera alimentare le pratiche commerciali sleali sono un fenomeno diffuso e già nel 2009 la Commissione UE ha pubblicato tre comunicazioni che trattano il tema. Nel 2016 il Parlamento Europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa per istituire un quadro comune di norme contro le pratiche sleali. Il Consiglio, nello stesso anno, ha chiesto alla Commissione UE di avviare una valutazione di impatto al fine di proporre uno schema legislativo.

Nel febbraio 2018 la Commissione europea ha presentato la valutazione di impatto e, in aprile, la proposta di Direttiva relativa al contrasto delle pratiche commerciali sleali nel solo campo alimentare operate dagli acquirenti non PMI nei confronti dei fornitori che sono PMI. La proposta è corredata da una nota introduttiva nella quale la Commissione conferma che il settore agricolo e le piccole e medie imprese sono i soggetti maggiormente penalizzati dagli acquirenti che non sono piccole e medie imprese.

Il testo mira a creare a livello della UE una protezione minima da tali pratiche le quali, a cascata, si riflettono negativamente anche sugli agricoltori, sia quando sono loro stessi direttamente interessati nel rapporto contrattuale, sia nel caso siano a loro volta i fornitori di materia prima all'impresa che subisce la pratica sleale.

Gli agricoltori, infatti, sono il primo anello della catena produttiva e sono anche il più debole e le pratiche sleali si riflettono molto negativamente anche sul settore primario, per questo motivo la base giuridica della Direttiva è l'articolo 43 del TFUE. La proposta di Direttiva rientra, dunque, negli ambiti di competenza della PAC.

Attualmente nella Unione Europea vi sono alcuni Stati membri (tra cui l'Italia con il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 62) che da tempo hanno già legiferato sulla questione. In particolare l'Italia definisce il concetto di pratiche sleali, ne vieta l'utilizzo all'interno della filiera agroalimentare, prevede la protezione di tutti gli operatori, a prescindere dalla dimensione, e a tutti i prodotti, sia agricoli che alimentari. La norma italiana impone anche l'obbligatorietà dei contratti scritti tra le parti e i tempi massimi per il pagamento della merce. È prevista una Autorità competente nazionale (Antitrust) e sono previste sanzioni. Il fine della norma italiana non è proteggere i soli agricoltori ma tutti gli operatori della filiera agro-alimentare che subiscono pratiche commerciali sleali.

Obiettivi

L'obiettivo della Direttiva è di salvaguardare il reddito degli agricoltori dell'Unione attraverso l'istituzione di un elenco minimo di pratiche sleali da parte degli acquirenti di prodotti alimentari nei confronti di piccole e medie imprese.

Inoltre, l'obiettivo è di migliorare la concorrenza tra le imprese ed evitare distorsioni di mercato attraverso l'introduzione di un elenco minimo di pratiche che possono non essere considerate sleali, a patto che i contratti siano stipulati nel rispetto di alcuni requisiti previsti dalla norma.

Infine, un altro obiettivo è di tutelare le transazioni tra paesi membri dalle pratiche sleali attraverso un miglioramento della cooperazione tra Autorità competenti degli Stati dell'Unione.

Elementi significativi della proposta regolamentare

L'oggetto della Direttiva sono le transazioni commerciali di prodotti alimentari deperibili (non prodotti agricoli non alimentari fiori- mangimi etc.) tra fornitori che sono piccole e medie imprese (PMI) ed acquirenti che non sono PMI.

Il testo provvede alle definizioni di fornitore, acquirente, PMI, prodotti alimentari e prodotti alimentari deperibili.

Sono definiti un elenco minimo di pratiche commerciali sempre considerate sleali e un elenco minimo di pratiche considerate sleali se non concordate in termini chiari e univoci tra le parti.

Tra le prime si segnalano: i tempi di pagamento massimi per i prodotti alimentari deperibili; l'annullamento degli ordini senza un preavviso sufficiente; la modifica unilaterale del contratto; l'imposizione del pagamento al fornitore per la merce invenduta o sprecata da parte dell'acquirente.

Le pratiche che sono vietate ma possono essere ammesse previo accordo chiaro tra le parti sono: la restituzione dell'invenduto al fornitore; il pagamento di un corrispettivo da parte del fornitore all'acquirente per l'immagazzinamento, l'esposizione o l'inserimento in listino dei prodotti di un fornitore; il pagamento di un corrispettivo da parte del fornitore all'acquirente per i costi di promozione o di commercializzazione.

Lo stato membro deve designare una Autorità pubblica incaricata di fare rispettare i divieti.

Il testo dettaglia le modalità per la presentazione della denuncia specificando che l'Autorità competente è quella del paese in cui ha sede l'acquirente e dettagliando le competenze e i compiti della Autorità.

La Direttiva prevede la collaborazione tra Autorità competenti dei diversi Stati membri e l'assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera. Le Autorità si riuniscono una volta all'anno per discutere l'applicazione della Direttiva.

Le eventuali norme nazionali che sono più restrittive in tutto o in parte rispetto al testo comunitario possono essere mantenute a condizione che siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno.

Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione una relazione sulle pratiche commerciali.

Elementi di carattere finanziario

La proposta non contiene elementi a carattere finanziario.

A – Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

La proposta rispetta il **principio di attribuzione**, relativamente all'attribuzione dei compiti legislativi in materia di organizzazione comune dei mercati agricoli e dalle altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della PAC, previsti dall'art. 43 del Trattato.

La proposta è in linea con il **principio di sussidiarietà**, in quanto il modello attuativo previsto per la PAC prevede la fissazione di parametri strategici di base in relazione agli obiettivi da conseguire, i tipi di intervento da attuare ed una serie di requisiti di base, assegnando agli Stati membri la responsabilità gestionale per raggiungere tali obiettivi.

La proposta rispetta, altresì, il **principio di proporzionalità**, in quanto affida potere agli Stati membri nella scelta delle modalità per adempiere alla Direttiva, dando la possibilità anche di mantenere o legiferare a livello nazionale andando oltre i requisiti previsti dalla stessa.

B – Valutazione del progetto

Il progetto presenta elementi interessanti in quanto per la prima volta pone dei termini a livello comunitario per contrastare le pratiche sleali.

La forma giuridica della Direttiva consente di mantenere quasi tutti gli elementi previsti dalla norma italiana, tranne che per i termini di pagamento, che nella normativa nazionale sono meno restrittivi che nella Direttiva. Questo potrebbe portare ad un aggravio burocratico per le imprese acquirenti che si potrebbero vedere restringere le possibilità di pagare secondo i termini nazionali ora vigenti.

Inoltre la definizione prevista di "prodotti deperibili" parrebbe non essere in linea con la definizione nazionale che è più precisa e completa. Questo potrebbe escludere, ovvero ampliare la gamma dei prodotti che sono considerati deperibili a livello nazionale.

La proposta prevede la possibilità di cooperare tra Autorità competenti di diversi Stati membri che oggi non è prevista a livello europeo.

La bozza, sebbene sia di un buon livello, presenta la necessità di un miglioramento nella formulazione implementando i seguenti aspetti.

- Allargamento a tutti i prodotti includendo **tutti** i prodotti agricoli e non solo quelli alimentari;
- Allargamento dei soggetti interessati a tutti i fornitori ed acquirenti a prescindere dalle dimensioni e non solo ai fornitori che sono piccole e medie imprese e agli acquirenti che non sono PMI;
- Definizione di cosa si intende per "pratica commerciale sleale" sancendo espressamente il divieto di attuarla;

- Migliorare la definizione di “prodotti deperibili” che come formulata attualmente lascia ampio margine di declinazione nazionale creando potenziali difformità di applicazione tra Stati membri.
- Esclusione dei conferimenti dei soci alle proprie cooperative od Organizzazioni dei Produttori dal campo di applicazione della direttiva, in particolare in merito ai tempi di pagamento;
- Modifica della Autorità competente da quella in cui ha sede l’acquirente a quella in cui ha sede il fornitore;
- Maggiore cooperazione tra Autorità competenti.

Tranne gli ultimi due punti, ultronei alla norma italiana, si evidenzia che questi temi critici sono presenti nell’attuale legge nazionale che risolve le criticità sopra esposte.

C - Prospettive negoziali

La Commissione mirava all’approvazione dell’intero pacchetto entro la scadenza del suo mandato e del mandato del Parlamento europeo, previste nel 2019.

I triloghi sono iniziati in ottobre 2018 e il 19 dicembre scorso Consiglio, Parlamento europeo e Commissione hanno raggiunto un accordo politico per un testo che presenta numerose variazioni positive rispetto alla proposta iniziale.

Al prossimo Comitato Speciale Agricoltura di gennaio 2019 verrà presentato il testo di compromesso e la Presidenza provvederà alla ratifica al Parlamento europeo.

In particolare sono state accolte ampiamente le richieste italiane per un miglioramento del testo tra cui si evidenziano:

- L’allargamento a tutti i prodotti includendo tutti i prodotti agricoli;
- Allargamento agli operatori che presentano una dimensione economica fino a 350 milioni di euro;
- Miglioramento della definizione di prodotto deperibile;
- Miglioramento delle previsioni che riguardano i termini di pagamento;
- Definizione generale di pratica sleale;
- Aumento della lista di pratiche sleali includendo altre 8 fattispecie non inizialmente previste;
- Inserimento di un articolo che chiarisce la facoltà degli Stati membri di adottare misure più restrittive in merito alle pratiche sleali e di prevederne ulteriori;
- Possibilità di denuncia anche da parte di organizzazioni di rappresentanza per conto dei propri associati;
- Possibilità di denuncia del fornitore alla Autorità dello stato membro in cui risiede il fornitore;
- Rafforzamento dei poteri e delle attività delle Autorità di controllo competenti.

D – Valutazione d’impatto

La proposta di regolamento in questione, come modificata nel corso dei triloghi:

- riguarda gli aspetti delle relazioni commerciali tra operatori distinti per fasce economiche espandendo la portata non solo alle PMI come inizialmente previsto;

- comporta, per la sua attuazione, la necessità di modifiche della normativa nazionale in merito ai tempi di pagamento e da valutare se anche la definizione di prodotti deperibili;
- non incide sull'organizzazione della pubblica amministrazione nazionale;
- non comporta sostanziale aggravio di competenze e attività per le Amministrazioni coinvolte, a vario titolo.

info attive

Da: Tucciarone Paola <p.tucciarone@politicheagricole.it> per conto di NUCLEO AGRICOLTURA <nucleoagricoltura@politicheagricole.it>
Inviato: mercoledì 9 gennaio 2019 11:57
A: info attive
Cc: GABINETTO UFFICIO LEGISLATIVO; Fusciardi Federica
Oggetto: I: COM(2018) 173 - Invio Posizione Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome e Richiesta aggiornamento relazione governativa
Allegati: RELAZIONE su UTPs.docx

Si fa riferimento alla richiesta contenuta nella mail in calce, per trasmettere l'aggiornamento della relazione riguardante la proposta indicata in oggetto, predisposta dal competente Dipartimento di questa Amministrazione.

Cordialmente

Paola Tucciarone

Avv. Paola Tucciarone
Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
Nucleo agricoltura
Uff. +39 06 4665 3072

Da: info attive [mailto:infoattive@governo.it]
Inviato: venerdì 14 dicembre 2018 18:01
A: NUCLEO AGRICOLTURA <nucleoagricoltura@politicheagricole.it>
Cc: 'legislativo@mef.gov.it' <legislativo@mef.gov.it>; 'legislativo.finanze@mef.gov.it' <legislativo.finanze@mef.gov.it>; 'fabrizio.bacci@mef.gov.it' <fabrizio.bacci@mef.gov.it>; "conferenza@regioni.it" (conferenza@regioni.it) <conferenza@regioni.it>; 'europa@regioni.it' <europa@regioni.it>; 'dgue.segreteria@esteri.it' <dgue.segreteria@esteri.it>; 'pe@rpue.esteri.it'; 'rpue.mertens@esteri.it' <rpue.mertens@esteri.it>; 'rpue.rpa@esteri.it' <rpue.rpa@esteri.it>; segreteriatecnica capodip <segreteriatecnicacapodip@politicheeuropee.it>; Barazzoni Fiorenza <f.barazzoni@palazzochigi.it>; Vecchietti Valerio <v.vecchietti@palazzochigi.it>; Guidi Valentina <v.guidi@palazzochigi.it>; Segreteria ufficio politiche europee <Segreteria.ufficiopoliticheeuropee@governo.it>; Marco Doglia <M.Doglia@governo.it>; Filippi Luigi <L.filippi@palazzochigi.it>; Maria Elisabetta Locchi <M.Locchi@governo.it>; Cristiana Graziano <c.graziano@palazzochigi.it>; Paolo Boccardi <P.Boccardi@governo.it>; Sonia Gurrieri <s.gurrieri@palazzochigi.it>; Simona Roca <S.Roca@governo.it>; Laura Ceccarelli <L.Ceccarelli@governo.it>; Marco Sordini <m.sordini@palazzochigi.it>; Rossella Baselice <R.Baselice@governo.it>; Francesca Gindre <f.gindre@palazzochigi.it>; Nucciarelli Paola <p.nucciarelli@palazzochigi.it>; Angelo Di Meglio <a.dimeglio@palazzochigi.it>; Biasini Roberto <r.biasini@palazzochigi.it>; Maria Alfonsina Stuppia <M.Stuppia@governo.it>; Emanuele Urzi <e.urzi@palazzochigi.it>; Montanaro Giuseppe <g.montanaro@palazzochigi.it>; Nacca Alessandra <a.nacca@palazzochigi.it>
Oggetto: COM(2018) 173 - Invio Posizione Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome e Richiesta aggiornamento relazione governativa

Si trasmette, per le valutazioni di competenza, la Posizione assunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, adottata ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012, sulla seguente iniziativa: